



COMUNE DI SAN BELLINO

Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2018

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

N.RO REG. - 48 -

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze.

Convocato dal SINDACO mediante inviti scritti fatti recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Signor **D'ACHILLE ALDO** in qualità SINDACO e con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. **CIRILLO GIOVANNI**

Fatto l'appello risulta quanto segue:

D'ACHILLE ALDO	P	SECCHIERO ELENA	P
CAMPION RAFFAELE	P	RANZANI GIULIA	P
CALZAVARINI LARA	P	MALIN DANIELA IVANA	P
ZANGROSSI ALESSANDRO	A	FRANCESCHETTI GIUSEPPE	P
TASSO CHIARA	A	CESTARO LUCA	A
TOGNOLO LUCIA	P		

(P)resenti **8** - (A)ssenti **3**

Il SINDACO chiama all'ufficio gli scrutatori Sigg:

CAMPION RAFFAELE
TOGNOLO LUCIA
FRANCESCHETTI GIUSEPPE

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.Lgs 18.08.2000, n. 267, invita i membri del Consiglio a discutere sul sopraindicato oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.»;

Visto il DDL 2960, in corso di approvazione, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all'art.6, c.1, recita:

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Rilevato che in base all'art. 51 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2018 (€)	
Viabilità e circolazione stradale	Euro	20.000,00
Illuminazione pubblica	Euro	60.000,00
Protezione civile	Euro	1.560,00
Servizi socio assistenziali	Euro	30.000,00
Tutela del verde e del territorio	Euro	8.000,00
Servizi scolastici	Euro	20.000,00
Totale	Euro	139.560,00

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 19/02/2017 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2017 le aliquote della TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come da modifiche previste dall'art.6, c.1, del DDL 2960 in corso di approvazione, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il vigente regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente: presenti n. 8, , astenuti n. 2 (Malin e Franceschetti), voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 0

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota Abitazione principale e pertinenze	(esente)
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	(esente)
Aliquota fabbricati Cat. D.	1,50 per mille
Aliquote Aree fabbricabili	1,80 per mille
Aliquote Beni strumentali rurali	1,00 per mille
Aliquota fabbricati generici	1,80 per mille

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo previsto in Bilancio per € 80.000,00, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 57,32%;

3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

5) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. su n. consiglieri presenti e n. , n. contrari, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI SAN BELLINO

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21-12-2017

Allegato alla deliberazione n. **48**

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2018

● **in ordine alla regolarità tecnica:**

Parere Favorevole

San Bellino, 15-12-2017

Il Responsabile del servizio interessato
F.to BOTTON BRUNA

● **in ordine alla regolarità contabile:**

Parere Favorevole

San Bellino, 15-12-2017

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to BOTTON BRUNA

● **per quanto concerne la conformità alle leggi, statuto, regolamenti.**

Parere Favorevole

San Bellino, 15-12-2017

Il Segretario Comunale
F.to CIRILLO GIOVANNI

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to D'ACHILLE ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRILLO GIOVANNI

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A N O

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11/01/2018 . per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000, n. 267).

San Bellino 11/01/2018

F.to IL MESSO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to BOTTON BRUNA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

San Bellino, 11/01/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
BOTTON BRUNA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 21/01/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. 18/08/2000, n. 267).

San Bellino, 22/01/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to BOTTON BRUNA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

San Bellino,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
BOTTON BRUNA